



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

E p. c. Al Dott. Luigi Impeciati
Vice Capo di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Oggetto: Stoccaggio "Fiume Treste" – Stogit – applicazione del D.lgs 105/2015 (Direttiva Seveso) – funzionamento dell'impianto in mancanza dell'impianto di emergenza esterno – situazione di inquinamento (Centrale Trattamento; cluster B) – applicazione D.lgs 152/2006 – richiesta intervento.

In riferimento alla nota prot. n. 16491/GAB del 22/08/2018 dove si chiede di voler prendere in considerazione le richieste formalmente rivolte al Ministero dalla ONLUS della Stazione Ornitologica Abruzzese procedendo quindi ad eventuale riscontro, si fa presente che la materia è in capo alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali a cui si rimette l'allegata richiesta per i seguiti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gala Checucci

Divisione II
Dott. Anita De Cesaris
Telefono 5219

SI TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE IN OGGETTO - NON SEGUE CARTACEO

Si prega non rispondere alla presente. Per eventuali restituzioni di documenti originali o comunicazioni si deve far riferimento alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto Vicario (segreteria.vicecapogab@minambiente.it)

Descrizione: Descrizione: cid:image001.jpg@01CAB3E5.55D781F0

A.O.O. - Ufficio di Gabinetto - Mattm

Servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi



*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Il Vice Capo di Gabinetto*

Mod. 7

II

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0016491 GAB del 22/08/2018

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle A

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0017536/STA del 03/09/2018

Direzione generale per la salvaguardia del
territorio e delle acque
SEDE

Oggetto: stoccaggio "Fiume Treste" - Stogit - applicazione del D.lgs.105/2015 (Direttiva Seveso) - funzionamento dell'impianto in mancanza del Piano di Emergenza Esterno - situazione di inquinamento (Centrale Trattamento; cluster B) - applicazione D.lgs.152/2006 - richiesta intervento

Con riferimento all'esposto della Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, assunto a protocollo del Gabinetto al n. 15676 in data 7.8.2018 e già assegnato a codesta Direzione generale, si invita a voler prendere in considerazione le richieste formalmente rivolte al Ministero, di cui all'ultima pagina dell'esposto, procedendo ad eventuale riscontro diretto per gli aspetti di competenza, tenendo in ogni caso informato in merito questo Gabinetto.

S. impresa

Luigi Impeciati

SI TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE IN OGGETTO - NON SEGUE CARTACEO

Si prega non rispondere alla presente. Per eventuali restituzioni di documenti originali o comunicazioni si deve far riferimento alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto Vicario (segreteria.vicecapogab@minambiente.it)

Descrizione: Descrizione: cid:image001.jpg@01CAB3E5.55D781F0

A.O.O. - Ufficio di Gabinetto - Mattm

Servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi



STAZIONE
ORNITOLOGICA
ABRUZZESE

O.N.L.U.S.

C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne

Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 06/08/2018

INVIATA VIA PEC

Ministro dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente - Direzione Valutazioni ambientali

Presidente Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale

Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento

Ministero degli Interni - Comando nazionale VV.F.

Prefettura di Campobasso

Prefettura di Chieti

Regione Abruzzo - Servizio Rifiuti e Bonifiche

Regione Abruzzo - Valutazioni Ambientali e AIA

Comune di Cupello

Comune di San Salvo

Comune di Furci

Comune di Lentella

Comune di Monteodorisio

Comune di Scerni

Comune di Gissi

Comune di Montenero di Bisaccia

CTR Regione Molise

CTR Regione Abruzzo

Comando Regionale VV.F. Abruzzo

Comando Regionale VV.F. Molise

Comando Provinciale VV.F. Chieti

Comando Provinciale VV.F. Campobasso

ARTA Abruzzo

ARPA Molise

ASL di Lanciano - Chieti

ASL di Campobasso

NOE

Procura di Larino


Procura di Vasto

OGGETTO: stoccaggio "Fiume Treste" - Stogit - applicazione del D.lgs.105/2015 (Direttiva Seveso) - funzionamento dell'impianto in mancanza del Piano di Emergenza Esterno - situazione di inquinamento (Centrale Trattamento; cluster B) - applicazione D.lgs.152/2006 - richiesta intervento

L'associazione scrivente recentemente ha fatto emergere alcune situazioni di gravità inaudita in merito alla sicurezza e all'inquinamento dell'impianto di stoccaggio Stogit "Fiume Treste" e, in particolare, sul rispetto della cosiddetta Direttiva Seveso, volta alla prevenzione e gestione del rischio di incidente rilevante (attualmente normata dal D.lgs.105/2015), e sulla corretta applicazione delle procedure di bonifica dei siti inquinati (Art.242 e seguenti del D.lgs.152/2006).

Infatti l'impianto in questione è classificato ufficialmente quale **impianto a rischio di incidente rilevante** (a mero titolo di esempio facciamo notare che nel 2015 un incidente in un impianto simile in California portò all'evacuazione di oltre 10.000 persone per tre mesi) e arriva a stoccare anche 2,5 miliardi di Smc di gas.

Lo stoccaggio e i relativi impianti interessano il territorio di diversi comuni a cavallo delle province di Chieti e Campobasso. La Centrale di Trattamento è nel comune di Cupello (Ch).



Solo a seguito di alcuni laboriosi accessi agli atti da parte dell'associazione scrivente presso Prefettura di Chieti, ARTA e Comune di Cupello sono emerse una serie di gravi criticità. Tra queste:

- 1) la mancanza, da decenni, del Piano di Emergenza Esterno rivolto alla popolazione (almeno dalla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al D.lgs.334/1999, ora sostituito dal D.lgs.105/2015) così come meglio rappresentato nel nostro esposto;
- 2) una situazione di contaminazione ambientale relativa alla centrale di trattamento (arsenico e idrocarburi pesanti e leggeri) nel comune di Cupello e al Cluster B (idrocarburi). Al momento dell'accesso agli atti non erano rilevabili negli elaborati delle procedure di bonifica di cui al D.lgs.1562/2006 l'avvenuta attivazione di interventi di messa in sicurezza di emergenza. Tutto ciò nonostante l'analisi di rischio avesse fatto emergere una condizione di rischio per esposizione ai contaminanti rilevati.

Tale situazione ormai nota grazie anche ai nostri comunicati stampa, è stata oggetto di due separati esposti alle procure competenti, che fanno parte integrante della presente nota e che qui alleghiamo (**ALLEGATO 1: questione della mancanza del Piano di Emergenza Esterno; ALLEGATO 2: questione della contaminazione**) per opportuna conoscenza in considerazione delle informazioni ivi contenute certamente utili per inquadrare con maggiori dettagli le problematiche emerse.

Facciamo notare che, a seguito dell'accesso agli atti, la Prefettura di Chieti ha attivato il 30 maggio scorso la procedura per la redazione del Piano di Emergenza Esterno, depositando alcuni documenti per le osservazioni del pubblico (http://www.prefettura.it/chieti/contenuti/P.e.e._stogit_consultazione_della_popolazione-7028288.htm).

A tale procedura l'associazione scrivente ha inviato le proprie osservazioni rilevando quelle che appaiono evidenti carenze (**ALLEGATO 3**).

In ogni caso ad oggi il Piano è ben lungi dall'essere approvato.

A parte le questioni attinenti l'eventuale accertamento di reati penali per le plurime omissioni rilevate, la presente nota scaturisce dalla lettura di una recente lettera della Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente (**ALLEGATO 4**) e viene inviata ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi di tipo amministrativo in capo ai diversi enti, ognuno per le diverse competenze, oltre che, ovviamente, alle procure stesse che potrebbero essere interessate alle informazioni ivi contenute.

Infatti, dalla lettura della nota ministeriale, relativa alla procedura di VIA di cui al Decreto Ministeriale 120 del 18/05/2017 per l'ulteriore ampliamento della capacità di stoccaggio e al rilascio o meno del NOF, sembrerebbe emergere una sostanziale assenza di comunicazioni tra gli enti circa l'effettiva attuazione degli obblighi relativi alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente e dei lavoratori.

Inoltre il Ministero dell'Ambiente chiarisce che **"appare comunque evidente che l'impianto non potrà essere messo in esercizio in assenza di una conclusione favorevole anche della procedura di sicurezza"**.

Cio premesso si rappresenta che la procedura di cui al D lgs 105/2015 (ed Seveso), al di là della concomitanza qualora possibile della fase di consultazione del pubblico con quella della VIA, e cosa ben distinta dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale che si è conclusa nella fattispecie con Decreto VIA n. 120 del 18/05/2017. **Al di là di tale precisazione appare comunque evidente che l'impianto non potrà essere messo in esercizio in assenza di una conclusione favorevole anche della procedura di sicurezza**.

Riteniamo quindi opportuno informare adeguatamente tutti gli enti a vario titolo competenti, a partire dal Ministero dello Sviluppo Economico competente per le questioni relative alla concessione e alla corretta gestione della stessa, ivi compresi gli aspetti della sicurezza degli impianti e le questioni ambientali (infatti facciamo subito notare che nel Piano di Emergenza Esterno devono essere ricomprese tutte le questioni attinenti l'intervento sull'ambiente in caso di incidente rilevante).

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 nonché il Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011 "Procedure operative di attuazione del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011." riportano alla Competenza del/MISE, alcune materie concernenti la sicurezza degli stoccaggi e le modalità di gestione e comunicazione e i relativi obblighi in capo al concessionario e al MISE stesso in qualità di controllore.

Infatti all'Art.5 comma 3 lettera del Decreto Direttoriale si può leggere, intanto, che la concessione viene rilasciata anche sulla base della proposte relative alla "c) modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale; sono valutate positivamente le eventuali certificazioni in campo ambientale o della sicurezza del lavoro,"

Al successivo Art. 10 (Autorità di vigilanza) si legge:

"1. La vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie, ivi compresa l'emissione di atti polizia giudiziaria è svolta dal Ministero e degli Uffici territoriali competenti che si avvalgono della collaborazione, delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

.....

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 624/1996, viene comunicato immediatamente agli Uffici territoriali competenti e al Ministero, a mezzo fax con preavviso per vie brevi, ogni fatto, incidente o manifestazione che possa mettere in pericolo la sicurezza delle persone, dei giacimenti o degli impianti, o che abbia determinato un evento infortunistico di cui ai commi 3 e 5 dello stesso articolo 25."

Al successivo Art. 22 (Disposizioni generali) si legge:

"1. Lo sviluppo dello stoccaggio deve essere condotto secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati. Il titolare della concessione di stoccaggio svolge la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi o all'ambiente.

2. Il concessionario osserva le prescrizioni particolari che le amministrazioni concedenti ritengono di imporre, al fine della tutela del giacimento, della conservazione dell'equilibrio geologico ed idrogeologico del sottosuolo, della salvaguardia dell'ambiente e dei diritti dei terzi."

Sarebbe interessante sapere se il Concessionario abbia provveduto a tutte le comunicazioni del caso e/o se il MISE fosse a conoscenza, anche per altre vie, della situazione dell'impianto per le due questioni da noi sollevate.

Chiediamo quindi all'UNMIG un appropriato intervento, nel caso anche sanzionatorio, in merito ad eventuali inosservanze, omissioni e/o inadempienze (si rimanda altresì alle ulteriori valutazioni circa la richiesta generale conclusiva alla fine della presente nota).

Ovviamente, per quanto riguarda **le competenze dei comuni**, richiamiamo gli obblighi di cui all'**Art.54** commi 1, 2 e 4 della Legge 267/2000 in materia di incolumità e pubblica sicurezza (visto che qui parliamo addirittura della mancanza del Piano di Emergenza Esterno di un grande impianto a rischio di incidente rilevante).

Al Ministero dell'Ambiente - Direzione Valutazioni Ambientali, chiediamo se tali informazioni, sia sull'omissione del Piano di Emergenza Esterno, sia della mancata conclusione del procedimento relativo al Rapporto di Sicurezza 2015 dell'impianto in questione (a parte tutte le ulteriori questioni riguardanti la parte relativa all'ampliamento della capacità di stoccaggio), sia tutta la questione attinente lo stato di contaminazione della centrale di trattamento e di un cluster, siano effettivamente riportate nella documentazione depositata dal proponente in merito al procedimento avviato nel 2013 di ampliamento dello stoccaggio, nonostante il decreto sia stato rilasciato nel 2017. Noi le abbiamo cercate nella corposa documentazione; non siamo riusciti a trovarle.

A questo punto ci chiediamo:

1) come sia stato possibile per il Ministero dell'Ambiente procedere a rilasciare un parere favorevole per l'ampliamento della capacità di stoccaggio per ulteriori 400 milioni di Smc, con ovvie ripercussioni in termini di sicurezza, quando gli enti non riescono da oltre un decennio ad assicurare procedure obbligatorie per la tutela della salute pubblica (considerando, tra l'altro, che la VIA deve tener conto delle questioni riguardanti la Direttiva Seveso);

2) se la situazione di cui al punto precedente e quella relativa alla documentazione circa lo stato di inquinamento della Centrale di Trattamento (inserita nel progetto di ampliamento valutato dal Ministero dell'Ambiente) sia stata opportunamente comunicata al Ministero e ai cittadini nell'ambito del procedimento di VIA per l'ampliamento di cui sopra, considerando che l'istanza è stata oggetto anche di integrazione il 27/09/2016 quando i dati di contaminazione erano noti.

Chiediamo quindi al **Ministero dell'Ambiente** di procedere a tutte le verifiche del caso e di applicare quanto previsto all'Art.28 commi da 1 a 7 del D.lgs.152/2006, nonché quanto previsto dall'Art.29 qualora il proponente non abbia rappresentato adeguatamente la condizione ambientale del sito pur essendo a conoscenza delle informazioni di cui ai punti 1 e 2.

Ovviamente a **prefetture, CTR e VV.F.** chiediamo di applicare gli obblighi previsti dal D.lgs.105/2015, ivi comprese alcune questioni non secondarie, anche per la valutazione del Rapporto di Sicurezza, che abbiamo sollevato nella nota di osservazioni alla documentazione della Prefettura per la redazione del Piano di Emergenza Esterno (a mero titolo di esempio, stato della Centrale di controllo di Crema di Stogit; inclusione del rischio di incidente simile a quello avvenuto in California; questione della contaminazione ecc).

In generale, anche alla luce della nota del Ministero dell'Ambiente su altre questioni relative alla sicurezza, **ci chiediamo se in assenza di un documento fondamentale per la sicurezza della popolazione l'impianto in questione possa effettivamente operare**. A mero titolo di esempio, se in un controllo di un qualsiasi cantiere si rileva la mancanza del piano di sicurezza lo stesso viene immediatamente chiuso. Qui stiamo parlando di un grande impianto estremamente rischioso.

In caso di incidente oggi cosa accadrebbe? Ad esempio, è noto che in caso di catastrofi il comportamento tenuto dalle persone e dagli enti nell'immediatezza è una variabile fondamentale per determinare il fato e l'entità di un evento incidentale dal punto di vista delle conseguenze sia per gli uomini che per l'ambiente. Pertanto chiediamo agli enti in indirizzo, ognuno per la sua competenza, di valutare l'effettiva possibilità di operare per un impianto privo del Piano di Emergenza Esterno.

Alle Procure chiediamo di valutare, oltre a quanto già segnalato, quanto emerge nella presente nota e in quelle allegate anche ai fini dell'individuazione di eventuali reati. Secondo quanto previsto dal C.P.P. chiediamo di essere messi a conoscenza per eventuali richieste di archiviazione.

Ci riserviamo ogni altro tipo di intervento per tutelare i nostri interessi.

Cordiali saluti,

Augusto De Sanctis - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS

